

Omologazione risultati gare del 1/06/2024 - Finale di Campionato  
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	-IVECO CUS TORINO RUGBY	26 - 23 ( 1- 3)		Sig. NEGRO L.

C L A S S I F I C A		Girone 1									
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	4	1	1	0	0	1	26	23	3	0	1
IVECO CUS TORINO RUGBY	1	1	0	0	1	3	23	26	-3	0	1

**GARA DEL 24/03/2024 "RUGBY PARABIAGO SSD SRL – TKGROUP VII RUGBY TORINO" PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI TESSERATO - ATTIVATO DALLA PROCURA FEDERALE**

**Il Giudice Sportivo,**

**vista** la comunicazione della Procura Federale, inviata per e-mail il giorno 31 maggio u.s., con la quale, per i fatti accaduti durante la gara del Campionato di Serie A Maschile "Rugby Parabiago SSD SRL vs Tkgroup VII Rugby Torino" del 24/03/2024, avendo effettuato tutti gli accertamenti previsti dal Regolamento di Giustizia, indicava nel Sig. Renzo Cornejo, tesserato in qualità di giocatore della società Rugby Parabiago SSD SRL (tess. n. 791045), quale soggetto che si rendeva responsabile della violazione degli art. 27/1 lett. k) (pugno), art. 27/2 lett. a) (circostanze aggravanti colpo alla testa) e art. 27/2 lett. b) (manifesta vulnerabilità della persona offesa) del Regolamento di Giustizia;

**constatato** che la Procura Federale, dopo la sua indagine rimetteva gli atti al Giudice Sportivo affinché lo stesso potesse adottare i provvedimenti disciplinari;

**tenuto conto** che i comportamenti descritti configurano nella violazione dell'art. 27/1 lett. k) (pugno), commina al Sig. Renzo Cornejo, tesserato in qualità di giocatore della società Rugby Parabiago SSD SRL, la sanzione di SESSANTA GIORNI DI SQUALIFICA che, tenuto conto delle circostanze aggravanti di cui all'art. 27/2 lett. a) (circostanze aggravanti colpo alla testa), QUINDICI GIORNI DI SQUALIFICA e visto l'art. 27/2 lett. b) (manifesta vulnerabilità della persona offesa), QUINDICI GIORNI DI SQUALIFICA, viene inasprita in, **NOVANTA GIORNI DI SQUALIFICA. Ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e in applicazione della delibera federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, la sanzione di NOVANTA GIORNI DI SQUALIFICA resta sospesa sino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare.**

Roma, 5 giugno 2024

(Avv. Marco Cordelli)

**SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**  
**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- **CRUCIANI MATTEO**, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 3° del 1°tempo

**AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo**

- **CRUCIANI TOMMASO**, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo

Il Segretario  
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale  
(Avv. Marco Cordelli)